

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 1 giugno 2018, n. 65 Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) della potenza elettrica di 21 MWe costituito da 7 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T7, T8, T10, T25, T27, T28 e T30 sito nel Comune di Ascoli Striano (FG), Località "Piscitelli-Miele" e relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle con collegamento in antenna a 150 kV su di un futuro stallo a 150 kV della stazione Elettrica della RTN di smistamento a 150 kV, previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli", inserita sulla linea RTN a 150 kV "Ascoli Satriano – Melfi Ind.le".

Società Margherita Srl con sede legale in Roma, Via Savoia n. 82, P.IVA/CF 03188710713.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della

produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Società **Margherita S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Savoia n. 82, con nota acquisita al prot. n. 1742 del 23/05/2017, inoltra istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione di un impianto eolico di potenza elettrica pari a **21 MW (n. 7 aerogeneratori)** nel Comune di Ascoli Satriano in località “Piscitelli - Miele”.
 - La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria, inviava con nota prot. 2402 del 20/07/2017, il preavviso di improcedibilità alla Società Margherita S.r.l., con invito a fornire le integrazioni richieste entro 60 gg.
 - La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. 2483 del 25/07/2017, inviava le integrazioni richieste.
 - La proponente, in data 07/02/2017, firmava una scrittura privata con la Società Capobianco Alternative Solution S.r.l. (CAE s.r.l.) per la cessione della titolarità dell’iniziativa di sviluppo dell’ impianto eolico in oggetto; si specifica che la Società CAE s.r.l. aveva presentato richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto di 102 MW (34 aerogeneratori) al settore Ambiente della Provincia di Foggia il quale si era espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 2333 del 23/12/2016 favorevole per 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 21 MW.
 - La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, avendo riscontrato la completezza documentale delle integrazioni, con nota prot. n. 2736 del 17/08/2017 provvedeva ad inviare tramite PEC l’avvio del procedimento e la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali per il giorno 18/09/2017.
 - Con nota prot. n. 5366 del 05/09/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 3011 del 14/09/2017, Terna S.p.A. comunicava il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti del Codice di Rete.
 - Durante la conferenza di servizi viene data integrale lettura dei pareri/note pervenute dai seguenti Enti/ Società ed allegate al verbale trasmesso con nota prot. 3054 del 18/09/2017:
- 1) SABAP – Foggia**, nota prot. n. 6124 del 28/08/2017 acquisita al nostro prot. n. 2850 del 28/08/2017, inviava parere favorevole con relative prescrizioni per n. 8 torri (T7, T8, T10, T14, T30, T25, T27, T28) prot n. 3265 del 16/12/2016 ed acquisito nell’ ambito della procedura di VIA conclusasi con D.D. della Provincia di Foggia n. 2333 del 23/12/2016 (inoltrato dalla Società con nota prot. n.2887 del 31/08/20147;

- 2) **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia – prot. n. 9367 del 29/08/2017, acquisita al nostro prot. n. 2877 del 31/08/2017:** impianto non assoggettato al controllo di prevenzione incendi;
- 3) **Autorità di Bacino**, prot. n. 492 del 18/01/2016 parere favorevole con prescrizioni espresso nell'ambito del procedimento di V.I.A., inviato dalla società con nota prot. n. 2885 del 31/08/2017;
- 4) **Marina Militare Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. 29140 del 01/09/2017, acquisita al nostro prot. n. 2910 del 04/09/2017: non si ravvisavano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, rammentando la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), i relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili;
- 5) **COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI)**, nota prot. n. 38340 del 08/09/2017, acquisita al prot. n. 2995 del 12/09/2017: parere favorevole;
- 6) **ARPA DAP FOGGIA**, nota prot. n. 54317 del 12/09/2017, acquisita al nostro prot. n. 3025 del 14/09/2017: richiedeva integrazioni documentali.
- 7) Nel corso della Conferenza, inoltre, è stato acquisito il Modulo parere della società con cui dichiarava che i rilievi di ARPA erano stati già superati con la determina di VIA n. 2333 del 23/12/2016.
 - Con nota prot. n. 8280 del 18/09/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 3075 del 20/09/2017 la **Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche** comunicava che l'intervento non ricadeva nelle zone del PTA e che pertanto non necessitava di parere di compatibilità.
 - Con nota prot. n. 10988 del 21/09/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 3139 del 25/09/2017 la **Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive** esprimeva nulla osta.
 - Con nota prot. n. 61970 del 20/09/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 3269 del 03/10/2017 la Regione Puglia - **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio territoriale di Foggia (FORESTE)** comunicava che l'intervento non era assoggettato al vincolo idrogeologico.
 - Con nota prot. n. 61970 del 20/09/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 3269 del 03/10/2017 la Regione Puglia - **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio territoriale di Foggia – UPA Foggia** rilasciava parere favorevole con le seguenti prescrizioni :
 - *“ Tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;*
 - *Nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;*
 - *Terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario di suolo;*
 - *Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;*
 - *Se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono spostare acquisendo l'autorizzazione dall'UPA della Regione Puglia nei termini id legge, prima di realizzare le opere;*
 - *Divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.”*

- Con nota acquisita al nostro prot. n. 4063 del 23/10/2017 la società forniva le integrazioni richieste dall'Arpa – DAP di Foggia.
- Con nota prot. n. 64574 del 24/10/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 4096 del 24/10/2017 l' **Arpa – DAP di Foggia** inviava la sua valutazione tecnica positiva con relative prescrizioni:
 - Nella fase di collaudo dell'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno;
 - Valutato il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", redatto in conformità con l'art. 24 co. 3 del DPR 120/2017, si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con lo stesso, prima dell'avvio dei lavori al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185 co. 1 lett. C del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa , ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
 - Sia effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera;
 - Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatoro degli Oli esausti.
 - Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione della dispersione di polveri."
- Con nota prot. n. 20253 del 07/11/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 4291 del 09/11/2017 la **Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche** esprimeva parere favorevole a seguito di deposito del piano particellare di esproprio acquisito con nota prot. n. 4172 del 27/10/2017.
- Con nota prot. n. 4517 del 27/11/2017 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali inviava alla società Margherita S.r.l. e al Comune di Ascoli Satriano comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota prot. n. 527 del 02/02/2018 la società Margherita S.r. l. comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni di rito dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'impianto eolico in oggetto. Inoltre informava la nostra Sezione che il Comune di Ascoli Satriano aveva provveduto ad esporre tale avviso presso l'albo pretorio dal 22/12/2017 al 21/01/2018.
- Con nota prot. n. 2456 del 15/02/2018 ed acquisita al nostro prot. n. 711 del 15/02/2018 il **Comando Militare Esercito Puglia** esprimeva parere favorevole all'esecuzione dell'opera con le seguenti prescrizioni : *" ... si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni bellici residuati interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza...."*
- Con nota prot. n. 10683 del 06/03/2018 ed acquisita al nostro prot. n. 1029 del 08/03/2018 l'**Aeronautica Militare- COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI)** esprimeva parere favorevole con relative prescrizioni : *" Per ciò che concerne la segnaletica ottico-luminosa e la rappresentazione*

cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/442 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica. A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30gg rispetto alla data di inizio lavori. Tenuto conto che non è noto se la zona interessata dall'intervento in titolo sia stata oggetto di bonifica sistematica, si richiama l'attenzione sul rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrà essere eliminato mediante la bonifica da ordigni esplosivi per la cui esecuzione dovrà essere presentata, a cura della ditta proponente, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli."

- Con nota prot. n. 36731 del 09/04/2018 **l'ENAC**, nostro prot. n. 1544 del 13/04/2018, esprimeva nulla osta alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni :
 - " - segnaletica diurna : pale verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 metri l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
 - segnaletica notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa, ovvero sull'estradosso della navicella
- Considerato che il **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.**, con nota pec del 01/08/2013 (acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, comunicava che dal 1/07/2012 erano entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario. Esse prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.
- Pertanto la Società istante ha provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013., caricando l'autodichiarazione sul portale www.sistema.puglia.it.
- La **Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, avendo richiesto integrazioni con nota prot. n. 9681 del 24/04/2018 ed acquisita al ns prot. n. 1805 del 27/04/2018, inviava parere favorevole con nota prot. n. 9907 del 26/04/2018 ed acquisita al ns prot. n. 1844 del 03/05/2018 precisando che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.
- Con nota prot. n. 1549 del 13/04/2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti del procedimento, **conclude positivamente i lavori della Conferenza di Servizi**, relativi al procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio:
 - **dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 21,00 MWe costituito da 7 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T7, T8, T10, T25, T27, T28, T30 sito nel Comune di Ascoli Striano (FG), Località "Piscitelli-Miele" e relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle:**
 - **collegamento in antenna a 150 kV su di un futuro stallo a 150 kV della stazione Elettrica della RTN di smistamento a 150 kV, previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli" inserita sulla linea RTN a 150 kV "ascoli Satriano – Melfi Ind.le"**

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1815 del 02.05.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. . 1549 del 13/04/2018;
- in data 4 maggio 2018 è stato sottoscritto dalla Margherita Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Ascoli Satriano ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 09.05.2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 020603 del 04/05/2018.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **21 (n. 7 aerogeneratori da 3 MW ciascuno) nel Comune di Ascoli Striano (FG), Località "Piscitelli-Miele"**:

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	E	N
T7	2.578.629	4.556.530
T8	2.578.147	4.556.339
T10	2.579.260	4.556.348
T25	2.581.962	4.553.043
T27	2.582.151	4.552.039
T28	2.581.523	4.552.056
T30	2.578.879	4.552.578

- relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle con collegamento in antenna a 150 kV su di un futuro stallo a 150 kV della stazione Elettrica della RTN di smistamento a 150 kV, previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli" inserita sulla linea RTN a 150 kV "Ascoli Satriano – Melfi Ind.le".

La Società Margherita Srl con sede legale in Roma, Via Savoia n. 82, P.IVA/CF 03188710713 con nota acquisita al prot. n. 1634 del 19.04.2017, ha trasmesso:

- numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante;

- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- Piano di Utilizzo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, che il proponente deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- la documentazione di cui agli allegati modelli in quanto l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rientra nelle cosiddette "... altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio ..." indicati nella lettera f) dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a cui si applica la disciplina delle comunicazioni antimafia;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- a produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- versamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007 a favore della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Bonifico Bancario (n° C/C 1000/00046774 - codice IBAN IT62R0101004015100000046774 - Banco di Napoli- Codice Bic/Swift IBSPITNA) con la causale "D. Lgs. 387/2003 - fase realizzativa-oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgsn. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere", dell'importo pari a 500€ per ogni MW di potenza nominale installata;
- alla sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n. 3029/2010
- a depositare n. 12 marche da bollo da € 16,00 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/2010, al momento della sottoscrizione dello stesso. A tal proposito, la Società proponente dovrà comunicare allo scrivente, il nominativo del proprio rappresentante titolato alla stipula dell'Atto succitato.

La Società Margherita Srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, La Società Margherita Srl deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 4 maggio 2018 dalla Società Margherita Srl;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

- Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Margherita Srl con sede legale in Roma, Via Savoia n. 82, P.IVA/CF 03188710713 di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/ un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **21 (n. 7 aerogeneratori da 3 MW ciascuno) nel Comune di Ascoli Striano (FG), Località "Piscitelli-Miele"**:

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	E	N
T7	2.578.629	4.556.530
T8	2.578.147	4.556.339
T10	2.579.260	4.556.348
T25	2.581.962	4.553.043
T27	2.582.151	4.552.039
T28	2.581.523	4.552.056
T30	2.578.879	4.552.578

- relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle con collegamento in antenna a 150 kV su di un futuro stallo a 150 kV della stazione Elettrica della RTN di smistamento a 150 kV, previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 150 kV denominata “Piscioli” inserita sulla linea RTN a 150 kV “ascoli Satriano – Melfi Ind.le”

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Margherita Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**